



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI BRINDISI

Sezione penale

in composizione monocratica, nella persona del dottor Adriano Zullo, all'esito dell'udienza del giorno 25 settembre 2023, ha pronunciato e pubblicato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale iscritto al n. [redacted] del Ruolo Generale del Dibattimento dell'anno 2017 nei confronti di:

[redacted] nato a [redacted] il [redacted] ivi  
res. [redacted]

LIBERO - ASSENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Antonio Andrisano del Foro di Brindisi

N. 1899/2023 N. Sent  
N. [redacted] R.G.  
N. [redacted] N.R.

Data del deposito  
20/12/2023  
UFFICIO PER IL PROCESSO  
IL FUNZIONARIO  
Dott.ssa Daniela GRECO

Data irrevocabilità

N. \_\_\_\_\_ Reg. Es.  
N. \_\_\_\_\_ Camp. Pen.

Redatta scheda il

Visto P.G. il  
20/12/2023

N. \_\_\_\_\_ RCA

Comunicata ex art. 27 disp.  
reg. il

N. \_\_\_\_\_ RCA

M

## IMPUTATO

del reato di cui all'art. 3 n. 2 della L. 75/1958, perché, avendo la proprietà di una struttura abitativa (composta da n. 8 monolocali) sita in [redacted] in [redacted] [redacted] concedeva in locazione due unità abitative (il monocale nr. 1 e nr. 3) a soggetti che ivi vi esercitavano l'attività di prostituzione.

Commesso in Francavilla Fontana sino al 24.08.2016

## CONCLUSIONI

Il pubblico ministero ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa.

M  
Il difensore dell'imputato ha chiesto: in via principale, l'assoluzione di [redacted] ai sensi del primo o del secondo comma dell'articolo 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste o con altra formula ritenuta di giustizia; in subordine, il contenimento della pena nel minimo con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 14 novembre 2017 il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Brindisi ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di [redacted] in relazione al reato previsto dall'articolo 3 n. 2 della Legge 75 del 1958 (*Concessione in locazione di locale a scopo di esercizio di una casa di prostituzione*) commesso sino al 24 agosto 2016 a [redacted]

Alla prima udienza dibattimentale del 24 febbraio 2018 è stata dichiarata l'apertura del dibattimento, con conseguente ammissione delle prove richieste dalle parti (*esame dei testimoni indicati nelle liste delle parti; esame dell'imputato*).

Alla successiva udienza del 17 ottobre 2018 è stata accolta la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore dell'imputato con sospensione della prescrizione del reato nei termini previsti dall'articolo 159 del codice penale.

L'udienza del 22 giugno 2020 non veniva celebrata a causa delle misure organizzative assunte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con sospensione della prescrizione del reato fino al 30 giugno 2020.

All'udienza del 22 settembre 2021 si procedeva all'esame testimoniale di [redacted] e [redacted]

All'udienza del 10 ottobre 2022, stante il mutamento del giudice è stato disposto il rinnovo delle formalità di apertura del dibattimento con conferma delle richieste istruttorie delle parti e della relativa ordinanza di ammissione.

All'udienza dell'8 marzo 2023 è stata sentita come testimone [redacted] con acquisizione con il consenso delle parti, di verbali di sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti nonché atti di polizia giudiziaria.

All'udienza dell'11 settembre 2023 ai sensi dell'articolo 512 c.p.p. è stato acquisito il verbale di sommarie informazioni di [redacted] con chiusura dell'istruttoria dibattimentale.

All'udienza odierna, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati. Il giudice ha quindi deciso come da dispositivo letto in udienza.

### MOTIVAZIONE

In virtù degli atti istruttori sopra indicati, deve essere svolta la seguente ricostruzione dei fatti.

§

#### 1. La ricostruzione dei fatti

Alle 21:45 del 24 agosto 2016 carabinieri della Stazione di [redacted] si recarono presso l'immobile di proprietà di [redacted] sita in [redacted] dove eseguirono una perquisizione locale ai sensi dell'articolo 103 del D.P.R. 309 del 1990 (*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti*).

L'immobile era composto da 8 monolocali, alcuni dei quali concessi in locazione. In uno di tali monolocali, contrassegnato dal civico n. 3 in corrispondenza con la porta di ingresso, vi era la presenza di [redacted] e [redacted].

L'esito della perquisizione concernente gli stupefacenti fu negativo ma gli operanti ritennero che in quel monolocale si svolgesse attività di prostituzione anche in considerazione di quanto rinvenuto nel monolocale (un rotolo di carta assorbente, varie scatole di profilattici, un organo genitale maschile in gomma, un'agenda raffigurante una modella in abbigliamento intimo, la somma di denaro contante pari a 330,00 euro).

Furono dunque acquisite le sommarie informazioni di [redacted] (compagno della donna) e [redacted] ed in tale circostanza quest'ultima esibì un contratto di locazione stipulato con [redacted] per la durata di un anno (dall'1.6.2016 al 31.5.2017) contenente l'indicazione di un canone pari a 300,00 euro.

Si procedette inoltre ad identificare gli occupanti dei restanti monolocali. In particolare:

- [redacted] del monolocale n. 4, secondo cui il canone di locazione per il suo appartamento era pari a 150,00 euro;

- [redacted] e [redacted] del monolocale n. 5), che non erano in possesso di un contratto di locazione e che non avevano ancora versato somme in favore di [redacted]

- [redacted] secondo cui i monolocali di cui ai numeri 1 e 3 erano occupati da soggetti che si prostituivano;

- [redacted] e [redacted] del monolocale n. 2.

Quest'ultima disse agli operanti che:

- da circa tre mesi nei monolocali di cui ai civici 1 e 3 vivevano due ragazze del [redacted] e vi era un via vai di uomini;
- alcuni di questi avevano suonato alla porta dell'abitazione di [redacted] chiedendo di potersi accomodare all'interno;
- [redacted] aveva detto a [redacted] e [redacted] che sarebbe stato opportuno un loro trasferimento dato che [redacted], a differenza delle inquiline dei civici 1 e 3, non era una puttana e non si prostituiva;
- per l'appartamento a loro in uso [redacted] versava [redacted] la somma di 150,00 euro.

## 2. Considerazioni in ordine al compendio probatorio

Il compendio probatorio è caratterizzato innanzitutto dalle dichiarazioni rese da tutte le persone informate sui fatti, il cui contenuto è lineare e privo di incongruenze logiche oltre che oggetto di reciproci riscontri. Sono stati inoltre acquisiti con il consenso delle parti una nota di polizia giudiziaria ed un verbale di perquisizione.

Dal complesso degli elementi appena indicati si può senz'altro ritenere che, quanto meno nel monocale oggetto di perquisizione il 24 agosto 2016, si svolgessero attività sessuali a pagamento da parte della donna a cui era stato concesso in locazione il monocale. Gli oggetti rinvenuti in quell'abitazione alla presenza della sola [redacted] (oltre che del suo compagno) e le dichiarazioni rese da [redacted] e [redacted] non lasciano dubbi su tale aspetto.

Ciò però non è sufficiente per la dichiarazione di colpevolezza dell'odierno imputato in relazione al reato a lui ascritto.

Si tratta, in particolare, del delitto previsto dall'articolo 3 n. 2 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75 che punisce "chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione".

Ebbene, non si ritiene che nel caso di specie sia stato provato che quel monocale fosse una "casa di prostituzione" nel senso stabilito dalla Legge 75 del 1958. Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, infatti:

*"per integrare il concetto di casa di prostituzione previsto nei numeri 1 e 2 dell' art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 è necessario un minimo, anche rudimentale, di organizzazione della prostituzione, che implica una pluralità di persone esercenti il mestiere. Il reato di chi, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa, la concede in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione non sussiste, pertanto, quando il locatore concede in locazione l'immobile ad una sola donna, pur essendo consapevole che la locataria è una prostituta, e che eserciterà nella casa locata autonomamente e per proprio conto";*

<sup>1</sup> Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 8600 del 19/05/1999 1/d. (dep. 07/07/1999) Rv. 214229.

- "non integra il reato di locazione di immobile al fine dell'esercizio di una casa di prostituzione concedere in locazione un appartamento all'interno del quale, sebbene con frequente turnazione, venga esercitata la prostituzione di volta in volta da una sola donna, in quanto, per integrare il concetto di casa di prostituzione, è necessario il contestuale esercizio del meretricio da parte di più persone negli stessi locali ed, all'interno dello stesso locale, l'esistenza di una sia pur minima forma di organizzazione"<sup>22</sup>.

Ora, come visto, nel caso di specie si è, al più, dimostrato che in quel monolocale la sola [redacted] svolgeva attività di prostituzione. Non è stata, infatti, svolta una significativa attività investigativa per acquisire elementi in ordine all'ulteriore donna che in quello stesso locale svolgeva analoga attività. Quanto al monolocale n. 1, l'assenza di un'attività di perquisizione non consente di ritenere riscontrate le dichiarazioni rese da [redacted], dichiarazioni effettuate tra l'altro da un soggetto che non era testimone diretto dei fatti che ha raccontato.

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale [redacted] deve essere assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Tenuto conto delle questioni affrontate, ai sensi dell'articolo 544, comma 3, c.p.p. si indica in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'articolo 530 c.p.p., assolve [redacted] dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'articolo 544, comma terzo, c.p.p., indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Brindisi, 25.09.2023

Il Giudice

dott. Adriano Zullo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Brindisi..... 20/12/2023 .....

UFFICIO PER IL PROCESSO  
IL FUNZIONARIO  
DOLLS a D. MARINO GRECO